

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

C.I.D. e valore probatorio

La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Tribunale di Lecce, sentenza del 6.6.2017

...omissis...

L'appellante ha censurato la predetta sentenza per avere disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea - da essa sollevata sul rilievo che il M. non permise al suo medico fiduciario di sottoporlo a visita al fine di accertare e quantificare le lesioni dallo stesso lamentate - e per aver accolto la domanda attorea, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi in ordine all'avvenuta verifica del sinistro secondo la dinamica prospettata dall'odierno appellato, malgrado dal verbale

totale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Copertino emerga che quest'ultimo ebbe a dichiarare di aver subito lesioni per causa "accidentale" presso il "proprio domicilio".

Sulla scorta delle predette premesse ha domandato, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta xxx e la restituzione delle somme allo stesso corrisposte in esecuzione della predetta sentenza, oltre oneri accessori, pari, complessivamente, ad L. 3.402,05.

Costituitosi in giudizio, il xxx. ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, del quale ha invocato il rigetto, ed, impugnando in via incidentale la citata sentenza, ha domandato la condanna di U.xx.A. al pagamento della somma di Euro 1.646,99, a titolo di differenza tra l'ammontare del danno accertato da consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di pace ed il risarcimento liquidato da quest'ultimo nonché per spese e competenze del precedente grado del giudizio, parzialmente compensate da detto Giudice.

L'eccezione di improcedibilità sollevata da U.xxx. non appare fondata.

Ed infatti la circostanza che essa abbia comunicato al M. con nota del 21.7.2009 di non ritenere imputabile alcuna responsabilità al suo assicurato dimostra, come eccepito dall'appellato, che la mancata formulazione di un'offerta non è dipesa dalla sua mancata sottoposizione a visita medica da parte del fiduciario della compagnia, ma dalla ragione espressa dalla predetta nota, sicché, a seguito del rifiuto dell'impresa assicuratrice di formulare un'offerta risarcitoria, ben poteva il Mxxxxx. adire l'autorità giudiziaria.

Fondata è, invece, la doglianza con cui Uxxx. ha censurato la sentenza impugnata per avere accolto la domanda attorea, non potendo ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verifica del fatto lesivo posto a fondamento della medesima.

Ciò in quanto le dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno affermato che il M. si sarebbe procurato le lesioni per cui è causa in quanto investito dallo scooter condotto xxxx risultano in insanabile contrasto con quanto dichiarato dall'odierno appellante allorquando, nell'immediatezza dell'evento lesivo, ebbe a recarsi presso il reparto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Copertino.

Va rilevato che la suddetta prova documentale è assistita da fede privilegiata, in quanto la scheda di accettazione di pronto soccorso riveste natura di atto pubblico fidefacente (Cass. Pen. n. 599/2013) e fa, quindi, piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal paziente delle dichiarazioni che il redigente afferma essere state rese dal medesimo rese, comprese quelle afferenti alle modalità di verifica delle lesioni.

Sicché del tutto privo di fondamento è l'assunto del xxxxM. secondo cui i sanitari del suddetto nosocomio avrebbero di loro iniziativa indicato nel verbale quale causa delle lesioni un infortunio accidentale, dovendo invece ritenersi, fino a querela di falso, che la suddetta dichiarazione sia stata resa dall'appellato. D'altro canto il suddetto assunto appare anche assolutamente inverosimile, atteso che la circostanza che presso qualsiasi Pronto Soccorso venga inserita quale causa delle lesioni refertate quella indicata dal paziente costituisce un fatto notorio.

Né ad avvalorare la prospettazione dei fatti svolta dal xxx. possono valere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel precedente grado del giudizio, in quanto, per un verso, l'ausiliare nominato dal primo Giudice ha ritenuto le lesioni subite dall'appellato compatibili con una caduta indipendentemente dalle

modalità con cui essa ebbe a verificarsi, ovvero sia essa avvenuta a seguito di investimento ad opera dello scooter, o accidentalmente; in secondo luogo la circostanza che le abrasioni riportate alle mani dal Mxxx. sembrano essere dovute ad attrito contro l'asfalto non è sufficiente ad escludere che il xxx. sia caduto da solo, ad esempio inciampando in qualcosa, non essendo tale evenienza incompatibile con il fatto che nel verbale di pronto soccorso sia scritto che la caduta avvenne presso il domicilio dell'appellante, atteso che l'arca esterna al locale di proprietà di costui, adiacente alla sua abitazione (v. al riguardo, le dichiarazioni rese dai testi), è comunque una pertinenza dell'immobile di sua proprietà, e non una pubblica via.

D'altra parte la dichiarazione confessoria resa dal xxxxF., al pari della scrittura privata a firma del medesimo prodotta agli atti del precedente grado del giudizio ed, a maggior ragione, della mancata comparizione del medesimo a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, non sono sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dal xxx., atteso che, come evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, "la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ. , secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice" (Cass.SS.UU.n.10311/2006).

Ebbene, questo Giudice ritiene non attendibili le predette dichiarazioni confessorie, al pari delle dichiarazioni rese dai testi, in quanto in contrasto con la dichiarazione, anch'essa di contenuto confessorio, contenuta nella scheda di pronto soccorso e riportata nel verbale totale presente in atti, poiché resa nell'immediatezza dei fatti e direttamente sfavorevole al confitente, laddove la dichiarazione resa dal xxxxx. finisce, a ben vedere, col nuocere soprattutto alla compagnia con cui lo stesso è assicurato.

Alla luce delle considerazioni che precedono appare, dunque, evidente che non possa ritenersi raggiunta la prova del fatto che il sinistro si sia verificato, valutazione che, alla luce delle numerosissime truffe perpetrate ai danni della compagnie assicurative, va condotta con particolare rigore.

In riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dal M. va dunque rigettata e lo stesso va condannato a rifondere ad Uxxxxx. la somma di Euro 3.402,05 dalla stessa corrispostagli in esecuzione della predetta sentenza, circostanza allegata dall'appellante e non contestata dall'appellato, oltre interessi legali dalla data della domanda.

All'accoglimento dell'appello proposto da xxxxcondanna di quest'ultimo alle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo.

A carico del medesimo vanno infine poste le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel precedente grado del giudizio, come liquidate dal Giudice di prime cure.

pqm

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, definitivamente decidendo la causa n. 1741/2014 R.G., così provvede;

- accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da xxxL. nei confronti xxxx
- condanna xx. alla restituzione, in favore xxxx della somma di Euro 3.402,05, oltre interessi legali dalla data della domanda;
- condanna, inoltre, il suddetto appellato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi Euro 154,50 per spese ed Euro 3.635,00, oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di M.Lxxxxdi prime cure.

Così deciso in Lecce, il 6 giugno 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2017.

La Nuova Procedura Civile